

**PANETTERIE (Anno 1830)**

1. Art. 1 – Vi saranno nel Comune di Triora sedeci Panettieri, cioè otto a Triora, quattro ai Molini, due in Andagna e due a Corte.
2. Art. 2 – Spetterà agli stessi il diritto esclusivo di vendere pane tanto bianco quanto negro, adoperando della buona farina, ben setacciata.
3. Art. 3 – Dovranno sempre tenere la loro bottega ben provvista di pane bianco, e ben cotto, e sarà in arbitrio dei medesimi tenere o no del pan nero.
4. Art. 4 – Fabbricheranno il pane nella maniera consueta, cioè in così detta *tera*, cioè pani a quattro a quattro d'egual peso fra di loro, e la *tera* dovrà essere di libbre tre peso di Genova. Volendo fare il così detto pane casalingo dovrà essere questo di una libbra e mezza per ogniuno.
5. Venderanno il pane secondo le mete che verranno date dai censori, tenendo affissa in un luogo determinato dai detti censori la tariffa del pane; correntà però l'obbligo degli stessi di ricevere come per lo innanzi del grano in vece di denaro nella proposizione di un capallo di grano mercantile per ogni tre libbre di pane.
6. Se i censori troveranno il pane mancante del peso sovra indicato, o di cattiva qualità, oppure mal cotto, il pane suddetto verrà confiscato da detti censori, e trasmesso al Signor Giudice acciò dichiararsi essere il pane caduto in commesso e da distribuirsi ai poveri, e verrà multato il contravventore per ogni pane casalingo o *tera* trovata mancante di £. 1 da applicarsi metà al denunziante e metà al Comune.
7. Accadendo il pane sia mancante di peso senza frode del venditore, per esimersi dalle pene portate nell'articolo precedente, dovrà il venditore mezza ora dopo e non più che avrà ricevuto il pane dal forno portarsi dai censori, e dichiarare agli stessi che il suo pane è mancante, offrendosi di abbuonare al compratore la mancanza. I censori terranno registro di una tale dichiarazione, e s'informeranno se realmente ha avuto luogo l'abbuono. Se non procederanno contro degli stessi, e saranno dal Giudice condannati ad una multa di £ire 6 per ogni *tera* o pane casalingo mancante. In caso di recidiva saranno multati del doppio, e sarà pronunziata dal

Giudice la sospensione dall'esercizio dell'arte da giorni 15 a giorni 20 secondo le circostanze.

8. Chi intraprende la fabbricazione del pane al principio dell'anno dovrà continuarla per l'anno intiero; e chi dopo dall'epoca dell'abbonamento sino alla fine dell'anno presentando perciò al Comune una idonea sicurtà.